



Prefettura di Rimini
Ufficio territoriale del Governo

Rimini, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni LORO SEDI

Al Sig. Questore RIMINI

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri RIMINI

Ai Sigg. Rappresentanti dei Partiti Politici e Movimenti Politici
LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni dell'Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia Romagna del 26 gennaio 2020.
Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Con riferimento al turno di consultazioni elettorali di cui all' oggetto si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

1) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta

L'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Ciò premesso, le Giunte comunali, **tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione**, e quindi **tra il 24 ed il 26 dicembre 2019**, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le Giunte devono provvedere all'assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione stessa.

2) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi **dal 27 dicembre 2019**, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.



Prefettura di Rimini

Ufficio territoriale del Governo

3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi **dal 27 dicembre 2019**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 citata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

4) Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

5) Agevolazioni fiscali

Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 515/1993, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici.

6) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto il periodo della campagna elettorale, fino alla chiusura delle operazioni di voto, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000 n.28 e successive modifiche e del Codice di autoregolamentazione di cui al D.M. 8 aprile 2004. La normativa in materia di *par condicio* disciplina i programmi di comunicazione politica, i programmi di informazione, i messaggi politici autogestiti (gratuiti e a pagamento) e i sondaggi politici ed elettorali sulle emittenti radiotelevisive locali.

Al riguardo si rappresenta che sul sito dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGICOM) è stata pubblicata la delibera n.4/64/19/CONS del 27/11/2019 che detta "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relativa alla campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Emilia Romagna e della Regione Calabria fissate per il 26 gennaio 2020".

7) Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.



Prefettura di Rimini
Ufficio territoriale del Governo

8) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

9) Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, **nel giorno precedente e in quello della votazione**, e quindi **da sabato 25 gennaio a domenica 26 gennaio 2020**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, **nel giorno della votazione**, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Per gli ulteriori aspetti non contemplati nella presente circolare si richiama l'Intesa relativa alla propaganda elettorale, sottoscritta in data 29 aprile 2019, in vista delle elezioni europee e amministrative del 26 maggio 2019, pubblicata sul sito di questa Prefettura (Speciale elezioni 2019 – Circolari)

Infine, si richiama l'attenzione dei sigg. Sindaci sulla necessità di assicurare una uniforme applicazione della normativa elettorale nonché di garantire la parità tra tutte le forze politiche, in conformità alla normativa vigente. Inoltre, si invitano a valutare l'opportunità di impartire direttive al fine di evitare - possibilmente con mirate azioni preventive - affissioni non autorizzate e scritte abusive, anche a tutela del patrimonio artistico, archeologico e dell'arredo urbano nonché degli altri beni di valore.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione delle SS.LL. affinché il confronto politico si svolga in un clima di serena e civile dialettica democratica e nell'assoluto rispetto delle regole.

IL PREFETTO
(Alessandra Camporota)